

# CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI

(Art. 37, D.Lgs. 81/08 - Accordo Stato-Regioni 21/12/2011)

- ASM MATERA -

# PRESENTAZIONE DEL CORSO

# Vi starete chiedendo ...



# ... perché siamo qui?

# E vi starete rispondendo ...

## ... per un atto formale ...



## ... tanti discorsi ...



## ... che non servono a niente.



**Eppure la formazione è considerata  
un elemento centrale del  
“sistema sicurezza” sul lavoro.**

**PERCHÉ**



**Conoscere  
per essere più sensibili**

**Saper fare  
per difendersi meglio**

**Panoramica di  
tutti i rischi**

# STRUTTURA DEL CORSO

## Unità formativa (UF) della durata di 2 ore



**Firma sul registro in entrata**



**Firma sul registro in uscita**



**Test alla fine della UF**



**Registrazione della frequenza alla UF**

**È importante firmare in prima persona.**



# Unità Formativa 1

# ARGOMENTI

## Formazione generale

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione
- Evoluzione della normativa e nuova filosofia della prevenzione
- Il D.Lgs. 81/08
- Organi di Vigilanza, controllo e assistenza
- Misure generali di tutela
- Sorveglianza sanitaria

**Tutto l'impianto normativo  
in materia di sicurezza  
è finalizzato a ...**



**... evitare che qualcuno  
si faccia male per causa di lavoro.**


# Quali sono i due modi di farsi male per causa di lavoro?

⇒ *Infortunio*



⇒ *Malattia correlata al lavoro*





# Infortunio

## D.P.R. 1124/65

### Art. 2

*«L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.»*

*[...]*





**INAIL**

IL MONDO INAIL  
PREVIENE, ASSICURA,  
GARANTISCE, PROTEGGE

**L'infortunio in itinere**

Al lavoro  
andata e ritorno

INAIL - Direzione centrale  
pianificazione e comunicazione  
Pia Giulio Pastore 6 - 00144 Roma  
dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
www.inail.it

### L'infortunio in itinere

per saperne di più, vai su [inail.it](http://inail.it)

L'Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro.

Se il tragitto è percorso con ordinarie modalità di spostamento (*mezzi pubblici, a piedi ecc.*), l'infortunio in itinere è coperto laddove siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.

Se l'infortunio in itinere si verifica a bordo del velocipede, l'uso del mezzo privato è sempre necessario. Restano esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore e, come tale, non assicurativamente protetto.

L'uso del mezzo privato (*automobile, scooter o altro mezzo di trasporto*) può considerarsi necessitato solo qualora sia verificata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
- i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all'utilizzo del mezzo privato;
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

Oltre che sul tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro, l'infortunio in itinere può verificarsi:

- durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti con più datori di lavoro;

- durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per raggiungere il luogo di consumazione abituale dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

#### Interruzioni e deviazioni del percorso. Quando rientrano nell'assicurazione?

Le interruzioni e deviazioni dal normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa, a meno che non ricorrano specifiche condizioni di necessità.


Le interruzioni e deviazioni del percorso che rientrano nella copertura assicurativa sono:

- quelle effettuate in seguito a una direttiva del datore di lavoro;
- quelle dovute a causa di forza maggiore (*ad esempio, un guasto meccanico*);
- quelle dovute a esigenze essenziali e improrogabili (*ad esempio, il soddisfacimento di esigenze fisiologiche*);
- quelle effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (*ad esempio, per prestare soccorso a vittime di incidente stradale*);
- quelle effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti (*ad esempio, per accompagnare i figli a scuola*);
- le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.

#### Il consumo di alcool, droga e di psicofarmaci

Non sono indennizzati gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza del titolo di abilitazione alla guida da parte del conducente.

# Malattia correlata al lavoro





## D.P.R. 1124/65

### Art. 3

*«L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrano fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative..»*

[...]

La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 179 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, nella parte in cui non prevede che “l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.»

*Si passa da un sistema “a lista chiusa” (malattie tabellate) ad un sistema “misto”, in cui è ammessa l'indennizzabilità di tutte le affezioni per le quali il richiedente sia in grado di dimostrare il nesso di causalità con l'attività lavorativa o addirittura una semplice concausalità.*

## COME SI PREVENGONO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI ?

Questo obiettivo deve essere raggiunto mediante l'istituzione di un sistema di gestione permanente e organico, diretto a:

- l'individuazione
- la valutazione
- la riduzione
- il controllo costante


dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.



## PERICOLO

**D.Lgs. 81/08, art.  
2, c. 1, lett. r**

*Proprietà o qualità intrinseca di un determinato  
fattore avente il potenziale di causare danni.*



*una macchina  
una sostanza  
un processo  
un sistema*

*che per le sue proprietà o caratteristiche ha la capacità di causare un danno alle persone*




## RISCHIO

**D.Lgs. 81/08, art.  
2, c. 1, lett. s**

*Probabilità di raggiungimento del livello  
potenziale di danno nelle condizioni di impiego  
o di esposizione ad un determinato fattore o  
agente oppure alla loro combinazione.*

*Nasce quando una o più persone  
entrano in contatto con un pericolo.*



**ESEMPIO:** un gradino rotto costituisce sempre un pericolo, ma solo se le persone vi transitano nasce il rischio di caduta.



## Cosa è più rischioso, secondo voi ...

... viaggiare in aereo ...




... o con altri mezzi di trasporto?





## Quali sono gli elementi fondamentali che rendono un certo avvenimento più rischioso di un altro?

Perché abbiamo paura di salire in aereo?



Danno elevato



Perché allora accettiamo di salirci?



Probabilità



bassa



## LIVELLO DI RISCHIO (R)

È direttamente proporzionale:

⇒ alla **PROBABILITÀ** (P) del verificarsi dell'evento  
potenzialmente dannoso


e

⇒ all'entità media di **DANNO** (D), sulle persone, che ci si  
aspetta.

**« Rischio = Probabilità x Danno »**

P	R			
4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4
D	1	2	3	4

$$R = P \times D$$



## PREVENZIONE

**D.Lgs. 81/08, art.  
2, c. 1, lett. n**

*Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno*

TUTTO CIÒ CHE VIENE MESSO IN ATTO PER  
**ABBATTERE LA PROBABILITÀ** DI ACCADIMENTO  
DI UN EVENTO POTENZIALMENTE DANNOSO.



## PROTEZIONE

TUTTO CIÒ CHE VIENE MESSO IN ATTO PER  
ABBATTERE IL DANNO MEDIO DERIVANTE DA UN  
EVENTO CHE NON SI È POTUTO EVITARE.



# L'evoluzione della normativa

## *Costituzione della Repubblica Italiana*

### Art. 32

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività [...]”

### Art. 35

“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni [...]”

### Art. 41

“L'iniziativa economica privata [...] non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. [...]”

## *Codice civile*

### **Art. 2087**

“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

## *Codice penale*

### **Art. 589**

“Omicidio colposo”

### **Art. 590**

“Lesioni personali colpose”

### **Art. 437**


“Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro”

### **Art. 451**


“Omissione colposa di cautele contro disastri o infortuni sul lavoro”



La necessità di interventi a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori nasce con l'inizio dell'era industriale e, fino alla seconda guerra mondiale, vengono emanate una serie di norme per le attività più a rischio.



**PREVENZIONE OGGETTIVA**



## Legislazione anni '60 - '70

### D.P.R. 1124/65

*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria  
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*

### L. 300/70

*Statuto dei lavoratori*

### L. 977/67

*Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti*

### D.P.R. 1204/71 (poi D.Lgs. 151/01)


*Tutela delle lavoratrici madri*



# La nuova filosofia della prevenzione

D.Lgs. 277/91

D.Lgs. 626/94




## PREVENZIONE SOGGETTIVA





## LEGGE 3 AGOSTO 2007 N. 123



## Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

*Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123,  
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*

*(Supplemento ordinario n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale  
della Repubblica Italiana n. 101 del 30 aprile 2008)*

**In vigore dal 15 maggio 2008**

## Norme tecniche UNI, CEI, ecc.

La norma tecnica, come indicato dalla direttiva 98/34/CE, è una specifica approvata da un organismo riconosciuto, abilitato ad emanare atti di normalizzazione, che descrive le caratteristiche di un prodotto in relazione alle terminologie, alla classificazione, ai valori limite, ai criteri di progettazione ed esecuzione.

La sua osservanza non è obbligatoria ma esprime il concetto di regola d'arte.

## D.Lgs. 81/08 - Titoli

- Titolo I Principi comuni
- Titolo II Luoghi di lavoro
- Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
- Titolo IV Cantieri temporanei o mobili
- Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
- Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi
- Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali
- Titolo VIII Agenti fisici
- Titolo IX Sostanze pericolose
- Titolo X Esposizione ad agenti biologici
- Titolo X-BIS Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario
- Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive
- TITOLO XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale
- TITOLO XIII Norme transitorie e finali



## D.Lgs. 81/08 - Allegati

<b>Titolo I</b>	
Allegato I	Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale
Allegato II	Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Allegato IIIA	Contenuti della cartella sanitaria e di rischio
Allegato IIIB	Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori
<b>Titolo II</b>	
Allegato IV	Requisiti dei luoghi di lavoro
<b>Titolo III</b>	
Allegato V	Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione

Allegato VI	Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
Allegato VII	Verifiche di attrezzature
Allegato VIII	Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
Allegato IX	Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici
<b>Titolo IV</b>	
Allegato X	Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)
Allegato XI	Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 100, comma 1
Allegato XII	Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99
Allegato XIII	Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
Allegato XIV	Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
Allegato XV	Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

- Allegato XVI Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
- Allegato XVII Idoneità tecnico professionale
- Allegato XVIII Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
- Allegato XIX Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
- Allegato XX Costruzione e impiego di scale portatili e autorizzazione ai laboratori di certificazione (concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)
- Allegato XXI Accordo Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
- Allegato XXII Contenuti minimi del Pi.M.U.S.
- Allegato XXIII Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
- Titolo V**
- Allegato XXIV Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
- Allegato XXV Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
- Allegato XXVI Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni



- Allegato XXVII Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare ed ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio
- Allegato XXVIII Prescrizioni per la segnaletica di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione di vie di circolazione
- Allegato XXIX Prescrizioni per i segnali luminosi
- Allegato XXX Prescrizioni per i segnali acustici
- Allegato XXXI Prescrizioni per la comunicazione verbale
- Allegato XXXII Prescrizioni per i segnali gestuali

## Titolo VI

- Allegato XXXIII Movimentazione manuale dei carichi

## Titolo VII

- Allegato XXXIV Videoterminali

## Titolo VIII

- Allegato XXXV Agenti fisici - Vibrazioni
- Allegato XXXVI Campi elettromagnetici
- Allegato XXXVII Radiazioni ottiche

## Titolo IX

- Allegato XXXVIII Sostanze pericolose - Valori limite di esposizione professionale
- Allegato XXXIX Sostanze pericolose - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
- Allegato XL Sostanze pericolose – Divieti
- Allegato XLI Sostanze pericolose – Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti
- Allegato XLII Sostanze pericolose - Elenco di sostanze, miscele e processi
- Allegato XLIII Sostanze pericolose - Valori limite di esposizione professionale

## Titolo X

- Allegato XLIV Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici
- Allegato XLV Segnale di rischio biologico
- Allegato XLVI Elenco degli agenti biologici classificati
- Allegato XLVII Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento
- Allegato XLVIII Specifiche per processi industriali

## Titolo X-bis

-

## Titolo XI

- Allegato XLIX Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
- Allegato L Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive e criteri per la scelta degli apparecchi e dei sistemi di protezione
- Allegato LI Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

## Titolo XII



## IL SISTEMA PUBBLICO DELLA PREVENZIONE

Il Capo II del D.Lgs. 81/08 (artt. da 5 a 14) disegna il «sistema istituzionale», preposto a:

- indirizzo delle politiche di prevenzione e coordinamento delle attività di vigilanza
- informazione
- assistenza
- promozione
- vigilanza

## Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP)

È un unico e condiviso sistema informatico, gestito dall'INAIL per la raccolta omogenea e integrata di tutti i dati utili per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali.

## INAIL

È il gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali. **ISPESL** e **IPSEMA** sono ormai stati soppressi e l'INAIL ne ha incamerato le funzioni.

L'INAIL svolge quindi anche compiti di: consulenza alle aziende (soprattutto medie, piccole e micro imprese), ai fini dell'individuazione delle soluzioni migliori per innalzare i livelli di sicurezza.

Attua programmi di promozione della sicurezza.

Svolge compiti di verifica di attrezzature, precedentemente a carico dell'ISPESL.

## Vigilanza

È svolta principalmente dall'**Azienda Sanitaria Locale (ASL)** e, per quanto di specifica competenza, da altri Enti:

- Vigili del Fuoco;
- ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA);
- Altre autorità (es. Autorità Portuale).

Il personale ispettivo del Ministero del lavoro, ferma restando la competenza in tema di regolarità del lavoro, svolge anche funzioni di vigilanza in materia di sicurezza e salute nei cantieri edili, nei lavori mediante cassoni ad aria compressa o nei lavori subacquei e in altre attività comportanti rischi particolarmente elevati, da stabilire a cura del Ministero del lavoro.

### Attività di Vigilanza - Tipologie:

- di iniziativa;
- su delega della autorità giudiziaria;
- su segnalazione o richiesta di intervento.



## D.Lgs. 81/08 - Art. 14

### Sospensione di una attività imprenditoriale

Gli organi ispettivi del Ministero del lavoro possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale in caso di impiego di personale irregolare pari o superiore al 20% del personale presente sul luogo di lavoro o di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro.

Per le violazioni in tema di prevenzione incendi, provvede il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Per le violazioni in materia di sicurezza e salute sono competenti anche le Aziende Sanitarie Locali.

- GRAVI:** elencate nell'allegato I.
- REITERATE:** quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate nell'Allegato I.

## ALLEGATO I

### GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

VIOLAZIONI CHE ESPONGONO:

- ❑ A RISCHI DI CARATTERE GENERALE;
- ❑ AL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO;
- ❑ AL RISCHIO DI SEPPELLIMENTO;
- ❑ AL RISCHIO DI ELETTRUCUZIONE;
- ❑ AL RISCHIO D'AMIANTO.





## **CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO**

### **Articolo 15 - Misure generali di tutela**

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
  - b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
  - c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  - d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
  - e) la riduzione dei rischi alla fonte;
  - f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
  - g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
  - h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  - i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  - l) il controllo sanitario dei lavoratori;



- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) L'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

## SORVEGLIANZA SANITARIA

Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.



La sorveglianza sanitaria viene attivata per i lavoratori che risultano esposti a rischi per i quali questa è prevista.

## *Per i lavoratori esposti a fattori di rischio professionali*

### Prevenzione secondaria

Si riferisce alla diagnosi precoce di una patologia, permettendo così di intervenire precocemente sulla stessa, ma non evitando o riducendone la comparsa. la precocità di intervento aumenta le opportunità terapeutiche, migliorandone la progressione e riducendo gli effetti negativi.

Accertamenti Sanitari Preventivi  
per il rilascio dell'idoneità alla mansione specifica

Accertamenti Sanitari Periodici  
per la verifica e il controllo dello stato di salute



## VISITE MEDICHE

### PREVENTIVA PREASSUNTIVA

- PERIODICA
- STRAORDINARIA
- DOPO ASSENZA > 60gg
- FINE RAPPORTO (ove prevista)

### ACCERTAMENTI COMPLEMENTARI

## SPECIFICHE TUTELE E IDONEITÀ

Lavoratrici madri - D.Lgs. 151/01

Minori - L. 977/67

Invalidi - L. 68/99

IDONEITÀ

- Idoneità
- Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
- Inidoneità temporanea
- Inidoneità permanente

Ricorsi

### *Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria*

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
  - a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
  - b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
  - a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  - b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
  - c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  - d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
  - e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
  - e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;*
  - e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.*



*2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.*

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

- a) lettera soppressa dall'art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

*4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.*

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

- 6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.*
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
8. *Comma abrogato dall'art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*
9. Avverso i giudizi del medico competente *ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva* è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.